



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR. 19 DEL 24-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **Settembre** convocato dal Sindaco alle ore **18:30** nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

| Componente | Presente | Assente | Componente | Presente | Assente |
|---------------------|----------|---------|-------------------------|----------|---------|
| MELLONI ANDREA | X | | TEDESCHI GIULIA CELESTE | X | |
| BIANCHI TOMMASO | X | | | | |
| FERRARIS GIADA | X | | | | |
| CRISEO MARCELLA | X | | | | |
| POZZATO FEDERICA | X | | | | |
| SCAGLIA LORENZO | | X | | | |
| MONTI PAMELA ANGELA | X | | | | |
| BORGHINI CRISTIANO | X | | | | |
| PERETTI MARGHERITA | | X | | | |
| LACITIGNOLA LARA | X | | | | |

Numero totale **PRESENTI: 9** – **ASSENTI: 2**

Assiste all'adunanza, con le funzioni previste dall'art.97 comma 4, a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI BOGGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANDREA MELLONI – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art.1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n.16, convertito con legge 2 maggio 2014 n.68 e successivamente, dall'art.1, comma 27, lett.a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n.160, che testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)..»;

VISTO l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, in base al quale le tariffe e aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo, che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente;

RICHIAMATO il D.L. 34/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO, altresì, che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha indotto il Governo centrale ad emanare diversi provvedimenti nell'intento di contenere e contrastare gli effetti negativi della pandemia in atto, tra i quali: - l'art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che testualmente recita: «I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di confermare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI già adottate con la deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2018 per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO di proporre di applicare alle utenze non domestiche particolarmente colpite a causa dell'emergenza da COVID-19 le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 10% sulla parte variabile dell'imposta
 - alle attività economiche non sottoposte a sospensione totale, ma che ha comunque registrato una difficoltà per uno dei seguenti motivi:
 1. per deroga ricevuta dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola alle chiusure imposte
 2. per sospensione volontaria dell'attività perché non rientrante tra quelle a cui è stata imposta la chiusura
 3. per aver svolto un servizio di consegne a domicilio durante il periodo di

sospensione

4. per non aver utilizzato una parte dell'attività aziendale

5. per aver ridotto la produzione di rifiuti a seguito della sospensione temporanea per motivi da dichiarare

- riduzione del 20% sulla parte variabile dell'imposta

· alle attività economiche sottoposte a sospensione e riaperte entro il 4 maggio 2020, senza aver svolto consegne a domicilio

- riduzione del 30% sulla parte variabile dell'imposta

· alle attività economiche sottoposte a sospensione e riaperta il 18 maggio 2020, o in data successiva, senza aver svolto consegne a domicilio

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.n. 504/1992 nella misura fissata dalla dall'Amministrazione Provinciale di Verbania;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.44, approvato con deliberazione consiliare n. 4 dell'08.04.2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 18.03.2015;

RICHIAMATO l'art.13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L.6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta2021.

15-bis Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specificitetecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis ,dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO l'art.58 quinquies del D.L.n.124/2019 che modifica parzialmente l'allegato 1 del regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disponendo che gli studi professionali seguano l'imponibilità delle **“banche e d' istituti di credito”**;

ESAURITA la discussione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti avente il seguente risultato:
favorevoli n. 9 - contrari nessuno - astenuti nessuno

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107 comma 5 del decreto legge 17.03.2020 n. 18 come riportate nel prospetto allegato "A".
2. Di dare atto che, verranno applicate alle utenze non domestiche particolarmente colpite a causa dell'emergenza da COVID-19 le seguenti agevolazioni:
 - riduzione del 10% sulla parte variabile dell'imposta
 - alle attività economiche non sottoposte a sospensione totale, ma che ha comunque registrato una difficoltà per uno dei seguenti motivi:
 6. per deroga ricevuta dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola alle chiusure imposte
 7. per sospensione volontaria dell'attività perché non rientrante tra quelle a cui è stata imposta la chiusura
 8. per aver svolto un servizio di consegne a domicilio durante il periodo di sospensione
 9. per non aver utilizzato una parte dell'attività aziendale
 10. per aver ridotto la produzione di rifiuti a seguito della sospensione temporanea per motivi da dichiarare
 - riduzione del 20% sulla parte variabile dell'imposta
 - alle attività economiche sottoposte a sospensione e riaperte entro il 4 maggio 2020, senza aver svolto consegne a domicilio
 - riduzione del 30% sulla parte variabile dell'imposta
 - alle attività economiche sottoposte a sospensione e riaperta il 18 maggio 2020, o in data successiva, senza aver svolto consegne a domicilio
3. Di approvare il modulo per la richiesta delle agevolazioni che dovranno presentare le utenze non domestiche allegato "B".
4. Di dare atto che la TARI 2020, verrà riscossa in due rate scadenti il 10 novembre ed il 10 dicembre 2020.
5. Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, valutando la possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblica nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13 comma 15 del D.Lgs. 06.12.2011 n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019 n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, su istanza del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti avente il seguente risultato:

favorevoli n. 9
contrari nessuno
astenuti nessuno

DELIBERA

1. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Presidente della Seduta
f.to dott. ANDREA MELLONI

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 24-09-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to ROSSANA BELTRAMI

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Anzola d'Ossola: 24-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rossana Beltrami

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, dal giorno 02-10-2020

Anzola d'Ossola: 02-10-2020

Il Segretario Comunale
f.to dott. GIOVANNI BOGGI

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12-10-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. (modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione)

Anzola d'Ossola:

Il Segretario Comunale
Dott. GIOVANNI BOGGI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Anzola d'Ossola: 02-10-2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott. GIOVANNI BOGGI